CAMERA DEI DEPUTATI N. **4964-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali

Presentato il 5 giugno 1998

(Relatore: **ANEDDA)**

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 9 luglio 1998, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

al comma 1-*bis* dell'articolo 1, si sostituisca l'espressione: « direttive della legge di delegazione » con la seguente: « principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione »;

e con le seguenti osservazioni:

sembra preferibile formulare il comma 1 dell'articolo 1 in modo da rendere manifesto che si dispone una proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676;

alla medesima disposizione, è altresì necessario indicare, per ragioni di chiarezza, il titolo della citata legge n. 676 del 1996.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 16-*bis* del regolamento, i deputati Manzione e Rebuffa hanno espresso il loro dissenso in merito alla mancata formulazione di una condizione intesa a limitare la proroga del termine esclusivamente alla delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 676 del 1996, con esclusione, pertanto, di quella di cui all'articolo 2 della stessa legge.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

considerato che la legge di delega n. 676 del 1996 è volta a completare la disciplina legislativa in tema di tutela della riservatezza, dando anche attuazione alle disposizioni della direttiva 95/46/CE;

tenuto conto che il termine ultimo per gli Stati membri per conformarsi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE è fissato dall'articolo 32 della stessa direttiva al più tardi alla scadenza del terzo anno successivo alla sua adozione, e cioè il 24 ottobre 1998;

rilevato che il termine per l'esercizio della delega è fissato dalla legge n. 676 del 1996 nel 23 luglio 1998;

atteso che il disegno di legge in esame è volto a prorogare il termine per l'esercizio della citata delega al 30 giugno 1999;

considerato che non appare possibile né conveniente prevedere, attraverso lo strumento legislativo, deroghe ai termini di recepimento delle direttive comunitarie anche per evitare che ciò possa rappresentare un precedente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, le parole « 30 giugno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « 24 ottobre 1998 ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, sono adottati entro il 30 giugno 1999, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati nella medesima legge.	1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, **in materia di trattamento dei dati personali,** sono adottati entro il **31 luglio** 1999, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati nella medesima legge. **2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.** **3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.**
ART. 2.	ART. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*